



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 3032 DELL'ANNO 2015

FRA

[REDACTED]

CONTRO

EQUITALIA NORD - PROVINCIA DI PAVIA

Oggi 15 aprile 2016 innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi:

Per la parte ricorrente l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] i quali depositano Circolare Equitalia n. 98 del 22.10.2015

Per parte resistente l'Avv. [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]

Il procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

I procuratori di parte opponente fanno presente che stanno valutando la possibilità di impugnare avanti alla Corte di Cassazione la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale.

Il Giudice,

dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dà lettura della sentenza che segue

SENTENZA

N.

R.G.

CRON.

REP.



TRIBUNALE DI PAVIA
- SEZIONE I CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE

all'udienza del giorno 15 aprile 2016
nella causa n. 3032/2015 RG

promossa da

[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Milano, Via Benedetto Marcello n. 48, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

attore opponente

contro

EQUITALIA NORD S.p.A. (P.I. 07244730961), in persona del legale rappresentante e per esso dell'Avv. [REDACTED], come da procura Notaio Cavallotti di Milano Rep. N. 25307 Racc. N. 7394 del 16.03.2015, elettivamente domiciliata in Pavia, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

convenuta

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione;

- 
- per l'effetto, accerta e dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 59400PV, per violazione dell'art. 1, commi 537 - 544 della Legge 228/2012;
 - compensa le spese di lite.

CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Con atto di citazione in opposizione a pignoramento presso terzi, parte opponente allegava che:

- 
- 
- nel mese di ottobre 2014 veniva comunicato atto di pignoramento presso terzi per pretese fiscali intimare, da ultimo, con atti di pagamento n. 079201490047 [redacted], n. 079201490047 [redacted] (doc. 1 fascicolo opponente);
 - con riferimento a tali intimazioni di pagamento, in data 03.09.2014, l'odierno opponente inviava con raccomandata a.r., ricevuta dall'Agente della Riscossione il successivo 05.09.2014, la dichiarazione ex art. 1, commi 537 - 543, della Legge 228/2012, con indicata la prescrizione o la decadenza del diritto di credito del Fisco (doc. 2 fascicolo opponente);
 - l'opponente non riceveva la comunicazione che deve essere obbligatoriamente inviata dall'Ente creditore, ex art. 1, comma 539, Legge 228/2012, al fine di poter bloccare l'effetto di sospensione immediato ai sensi dell'art. 1, comma 537, Legge 228/2012 (doc. 3 fascicolo opponente);
 - le intimazioni di pagamento oggetto del pignoramento impugnato sono successive a precedenti avvisi di pagamento per cartella esattoriale impugnate avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, che, con sentenza n. 675/03/14 del 28.10.2014 annullava parzialmente le intimazioni (doc. 4 fascicolo opponente);
 - con ricorso del 04.11.2014, veniva chiesta la sospensione, anche *inaudita altera parte*. In data 11.12.2014, veniva sospesa *inaudita altera parte* la procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione;
 - il provvedimento di sospensione veniva confermato con ordinanza del 16.03.2015, previa fissazione di un termine per l'introduzione della presente causa di merito;
 - in data 17.04.2015, l'odierno opponente notificava ad Equitalia appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia;



per questi motivi, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "... 1. Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare

inefficace e/o nullo e/o inesistente il pignoramento presso terzi n. 59400PV per grave violazione dell'art. 1, commi 537-544 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 2. per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o inesistente il pignoramento presso terzi n. 59400PV poiché l'intimazione di pagamento n. 0792014900 [redacted] e n. 079201490047 [redacted] relative alle istanze di pagamento e cartelle di pagamento annullate con la sentenza n. 675/03/14 del 28.10.2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia".

Si costituiva in giudizio Equitalia, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in ordine all'appello proposto dalla odierna parte opponente e, nel merito, respingersi l'opposizione.

Va rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato da parte opponente risulta essere relativo alle seguenti cartelle:

- n. 079200100714 [redacted], notificata il 28.11.2001;
- n. 079200200206 [redacted], notificata il 06.08.2002;
- n. 079200200348 [redacted], notificata il 30.10.2002;
- n. 079200200403 [redacted], notificata in data 30.03.2003;
- n. 079200200455 [redacted], notificata in data 19.02.2003 (doc. 1 fascicolo opponente).

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 675/03/14, ha annullato le intimazioni di pagamento n. 07920139011 [redacted] n. 079201390117 [redacted] e n. 0792013901 [redacted].

Tali intimazioni di pagamento, in particolare, erano riferite a:

- l'intimazione di pagamento n. 079201390117 [redacted] alla cartella n. 07920010071490 [redacted], oggetto del pignoramento presso terzi impugnato;
- l'intimazione di pagamento n. 07920139011 [redacted] alla cartella n. 07920020020659 [redacted], oggetto del pignoramento presso terzi impugnato;
- l'intimazione di pagamento n. 0792013901 [redacted], per quanto espressamente indicato anche nella sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale, derivava "da un avviso di accertamento (TPLM00494) notificato il 9 novembre 2012" (pag. 1 della sentenza), non oggetto del pignoramento presso terzi impugnato.

Si rileva, in ogni caso, che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato da parte opponente è stato notificato prima della statuizione della Commissione Tributaria Provinciale.

Statuizione della Commissione Tributaria Provinciale che veniva impugnata dall'odierno opponente e nei confronti della quale Equitalia proponeva appello incidentale, con cui chiedeva, tra l'altro, "accogliere il presente ricorso incidentale in appello, con ogni conseguenza di legge ed in particolare accertare la legittimità dell'intimazione di pagamento 07920139011 [redacted] relativa alla cartella n. 07920010071 [redacted] dell'intimazione di pagamento n. 07920139011 [redacted] e n. 07920139011 [redacted]"

Con successiva sentenza del 15.12.2015 n. 1090/2016, la Commissione Tributaria Regionale, ha così statuito: "in parziale accoglimento dell'appello di Equitalia Nord S.p.A. rigetta il ricorso del contribuente, ad eccezione dell'annullamento della cartella finale 543; rigetta nel resto l'appello di Equitalia Nord S.p.A. ed interamente l'appello del contribuente ...".

Pertanto, l'unica intimazione di pagamento di cui è stato confermato l'annullamento è la n. 07920139011 [redacted] 3, che, per quanto sopra esposto, deriva da un avviso di accertamento (TPLM [redacted] notificato il 9 novembre 2012, non oggetto del pignoramento presso terzi impugnato.

Relativamente alle comunicazioni ex art. 1, comma 539, Legge 228/2012, va rilevato che l'odierno opponente aveva già presentato in data 03.12.2013 istanza ex art. 1, commi 537 e ss. Legge 228/2012 (doc. 7 fascicolo convenuta).

Tale istanza aveva quale contenuto le intimazioni di pagamento:

- n. 07920139011 [redacted]
- n. 07920139011 [redacted];
- n. 07920139011 [redacted];
- n. 07920139011 [redacted];
- n. 07920139011 [redacted] 4.

Tali intimazioni di pagamento erano, a propria volta, relative a tutte le cartelle esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi impugnato.

Con l'istanza in parola, l'odierno opponente dichiarava che il credito sotteso era prescritto, per prescrizione maturata in data antecedente a quella in cui il ruolo veniva reso esecutivo.

In data 22.01.2014, l'Agente della Riscossione comunicava l'intervenuta istanza all'Agenzia delle Entrate, ai fini della sospensione normativamente prevista (doc. 8 fascicolo ricorrente).

Il successivo 30.01.2014, l'Ufficio Impositore riscontrava l'istanza come segue: "... la documentazione prodotta da codesto contribuente è stata ritenuta inidonea a mantenere sospesa la riscossione. Ciò in

considerazione delle seguenti motivazioni: la cartella n. 07920020045 [redacted], relativa ad accertamenti IVA emessi per gli anni di imposta 1992 - 1993 - 1994 - 1995 e 1996 e le cartelle nn. 07920020040 [redacted] - 079200100714 [redacted] relative ad accertamenti imposte dirette emessi per gli anni di imposta 1992 - 1993 - 1994 - 1995 e 1996, sono da ritenersi legittime, in quanto detti accertamenti, oggetto di contenzioso conclusosi con sentenza favorevole all'Ufficio, si sono resi definitivi nel 2001 per l'IVA e nel 2002 per le Imposte Dirette in assenza di opposizione di parte. Le cartelle nn. 0792002003 [redacted] e 07920020020 [redacted] relative agli accertamenti integrativi per gli anni d'imposta 1995 e 1996, avverso i quali non è stato presentato ricorso, sono anch'esse legittime in quanto le iscrizioni a ruolo sono state effettuate nei termini di legge. Pertanto tutte le iscrizioni a ruolo in parola sono da ritenersi tempestive ..." (doc. 9 fascicolo convenuta).

In data 03.09.2014, l'opponente presentava nuova istanza ex art. 1, commi 537 e ss., relativa sempre alle medesime cartelle oggetto del pignoramento presso terzi impugnato, con specifico riferimento alle seguenti intimazioni di pagamento:

- n. 07920149004 [redacted],
- n. 07920149004 [redacted].

Trattasi, con ogni evidenza, di intimazioni di pagamento differenti rispetto a quelle oggetto dell'istanza presentata dallo stesso odierno opponente in data 03.12.2013, intimazioni di pagamento tutte relative alle stesse cartelle oggetto del pignoramento presso terzi impugnato, relativamente alle quali l'odierno opponente - nuovamente - eccepiva la prescrizione del credito sotteso, per prescrizione intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.

Vero è che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, poi comunque riformata dalla successiva sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ha statuito l'annullamento delle intimazioni di pagamento di cui sopra, senza nulla statuire quanto alle sottese cartelle di pagamento, vero è anche che solo con l'art. 1 del D. Lgs. del 24 settembre 2015, n. 159 (dunque, entrato in vigore in epoca successiva alla presentazione della seconda istanza da parte dell'odierno opponente), è stato introdotto il comma 539 bis, a mente del quale "La reiterazione

della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione".

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, peraltro, la seconda istanza dell'odierno opponente veniva dallo stesso presentata a seguito della notifica di nuovi e differenti intimazioni di pagamento, per cui il mancato riscontro, normativamente previsto, alla predetta istanza comporta l'accoglimento dell'opposizione.

Per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato.

Sussistono motivi per compensare le spese di lite, attese le pronunce contrastanti della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale e le modifiche normative intervenute nelle more del giudizio.

Così deciso e letto nell'udienza del 15 aprile 2016.

Il Giudice

dott.ssa 